



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

COPIA ORDINANZA n. 44 del 11-05-2020

**OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA
ATTRAVERSO L'OBBLIGO DI UTILIZZO DI MASCHERINE.**

IL SINDACO

VISTE:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la recente normativa riguardante l'emergenza sanitaria per COVID-19 ed in ultimo il D.P.C.M. 26 aprile 2020 (G.U. NR. 108 DEL 27/04/2020) recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*" ed il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

PREMESSO che:

- le amministrazioni locali e regionali possono, nella attuale fase di emergenza sanitaria, imporre vincoli ulteriori rispetto a quelli dettati dai provvedimenti nazionali, a condizione che essi siano finalizzati a garantire la tutela del bene primario della salute. Sono queste le indicazioni di maggiore rilievo che si possono trarre dai decreti emessi in modo monocratico e in via d'urgenza dai presidenti dei Tar di Catanzaro (n. 15 del 15 aprile), di Trieste (n. 93 del 10 aprile), di Cagliari (n. 122 del 7 aprile) e dal presidente della terza sezione del Consiglio di Stato (n. 1553 del 30 marzo);

VALUTATO che le recenti disposizioni ministeriali e regionali (cosiddetta "FASE 2" dell'emergenza epidemiologica) ampliano, a far data dal 4 maggio 2020, le possibilità di movimento dei cittadini consentendo, tra l'altro, attività motoria e sportiva;

RITENUTO, pertanto, che la maggiore mobilità generale e, quindi, la maggiore circolazione dei cittadini nel territorio comunale, nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, rendono necessario prevedere misure atte ad evitare i possibili rischi di contagio tra la popolazione;



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

ACCERTATO, quindi, che diventa strategico contenere la diffusione del virus sull'intero territorio comunale affinché sia preservata l'incolumità della popolazione;

VISTO l'articolo 32 della legge 833/1978 secondo cui "Il sindaco può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTI gli articoli 50 e 54 del TUEL D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'articolo 3 del decreto-legge n. 19 del 2020 con cui il Governo, intervenendo con decretazione d'urgenza, ha fissato un limite contenutistico negativo, ovvero dettato un criterio stringente per l'esercizio, da parte dei Sindaci, del potere *extra ordinem* prevedendo che, a livello locale, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 non si potranno prevedere misure che siano in contrasto con quelle adottate a livello statale, pena l'inefficacia del provvedimento stesso;

VISTO che dall'esame delle prescrizioni di cui al presente provvedimento non si rinvencono antinomie normative con atti aventi forza di legge statali o regionali o con fonti secondarie o con atti a contenuto generale;

VISTO il vigente Statuto comunale,

ORDINA

1. A decorrere dall'11 maggio 2020 e fino al 31 maggio 2020 nei luoghi pubblici anche all'aperto, negli esercizi commerciali, uffici pubblici, uffici postali, banche e in ogni altro luogo nel quale sia prevista la presenza di persone L'USO OBBLIGATORIO DI MASCHERINE PROTETTIVE, IN MODO DA LIMITARE LA CONTAMINAZIONE DELL'AMBIENTE;
2. I responsabili o i dirigenti degli uffici pubblici e i titolari o responsabili degli esercizi commerciali sono tenuti a richiedere, all'ingresso dei predetti locali, agli avventori e agli utenti di indossare i presidi di protezione individuale (mascherine) e in caso di rifiuto devono avvertire le autorità di polizia tra cui il locale Comando della Polizia Locale;
3. Nell'espletamento di attività motoria o sportiva, svolta in forma esclusivamente individuale ed in luoghi che consentano l'isolamento dell'individuo lo stesso dovrà avere con sé la mascherina che dovrà essere prontamente indossata al venir meno delle condizioni di individualità ed isolamento;
4. Le persone le quali, benché invitate ad indossare i presidi, non si adeguino senza giustificato motivo, saranno sanzionate con l'applicazione della sanzione amministrativa da 25,00 a 500,00 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Testo Unico Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000; la stessa sanzione si applicherà anche alle persone tenute ai comportamenti di cui al punto 2).



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

DISPONE

- La trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura di Macerata, alla Questura di Macerata e al locale Comando della Stazione dell'Arma dei Carabinieri e dei Carabinieri Forestali, nonché al locale Comando della Polizia Locale.
- La pubblicazione della presente Ordinanza sul sito dell'Ente con valore di comunicazione alla cittadinanza e per l'eventuale ulteriore informazione ai pubblici esercenti.
- Contro il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso al TAR delle Marche, da chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi del D.Lgs. 104/2010.



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to LUCA PIERGENTILI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all'Albo Pretorio dal 11-05-2020 e per quindici giorni consecutivi.
Lì 11-05-2020

IL SINDACO
F.to LUCA PIERGENTILI

Copia conforme all'originale

Sarnano, li 11-05-2020

IL SINDACO
LUCA PIERGENTILI